



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise

Ai Responsabili del Settore
Urbanistica dei Comuni del
Molise

Alle Commissioni Locali per il
Paesaggio
Loro Sedi

Alla Regione Molise
Ufficio autorizzazioni
paesaggistiche
ISERNIA

Alla Regione Molise
Ufficio autorizzazioni
paesaggistiche
CAMPOBASSO

All'Ordine degli Architetti della
Provincia di CAMPOBASSO

All'Ordine degli Architetti della
Provincia di ISERNIA

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di CAMPOBASSO

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di ISERNIA

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di CAMPOBASSO

Al Collegio dei Geometri della
Provincia di ISERNIA

p.c. Al MINISTERO DELLA
CULTURA
Direzione Generale archeologia,
belle arti e paesaggio
ROMA

OGGETTO: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" - Ambito di applicazione della disciplina relativa alla ristrutturazione edilizia-demolizione e ricostruzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004-

Questa Soprintendenza, in seguito ad un quesito posto da un Comune, ha di recente dato riscontro ad un interrogativo inerente la problematica in oggetto evidenziata.

Dal momento che la questione riveste un interesse generale, si ritiene utile ed opportuno estendere quanto già comunicato anche a tutti i Comuni della regione Molise, riferendo quanto segue.

Le disposizioni vigenti di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 06.06.201 n. 380 così come novellato dall'art. 10 comma 2, ultimo periodo, "Semplificazione e altre misure in materia edilizia" della Legge 11.09.2020 n. 120, così recitano " *omissis...* Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del [Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli **interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.**

Appare chiaro che per effetto della disposizione appena riportata, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva ha una differente disciplina nel caso in cui gli edifici siano sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico di cui al Dlgs. n. 42 del 2004 (e nel caso in cui siano collocati nelle zone omogenee A o nelle zone alle stesse assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico).

Si rileva dal dato letterale del Decreto di cui trattasi che con le parole "immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice..." si devono comprendere i beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs n. 42 del 2004, comprensivi delle aree cui sia stato apposto il c.d. vincolo indiretto di cui all'art. 45 del medesimo decreto, così come **i beni paesaggistici, di cui alla parte terza dello stesso decreto**, (Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 33043 del 2016 e TAR Sardegna n. 772 del 2017), che nel Molise sono costituiti da:

- a) gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) le aree indicate all'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pertanto, laddove l'immobile ricada in una zona oggetto di tutela paesaggistica, la ristrutturazione edilizia è condizionata alla fedele ricostruzione, mentre gli interventi che prevedano modifiche significative rispetto all'edificio preesistente devono essere qualificati come nuova costruzione.

Il Responsabile dell'Area VI- Paesaggio
Funz. Tecn. Vincenzo FAZZOLARI



La Soprintendente

Dott.ssa Dora CATALANO